RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed e' concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole; b): nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per l'utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;

e) nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entita' finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche nazionali. La decorazione stessa puo' essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemerenze di cui al comma precedente.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1952, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it